



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
4° REPARTO - 11<sup>^</sup> DIVISIONE

Funz. amm. Dr.ssa M. Scioli  
tel. 06.4986.2584 – fax 06.4986.2585  
e-mail: diviundici@persociv.it

viale dell'Università 4 – 00185 Roma

## ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

**OGGETTO:** Ipotesi di Accordo Integrativo del CCNI 26 novembre 2004 sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'A.D. anno 2004, sottoscritta il 17 dicembre 2004.

Si trasmette in allegato, per opportuna informazione, l'Ipotesi di Accordo con le OO.SS. sottoscritta in data 17 dicembre 2004, per apportare alcune modifiche al CCNI 26 novembre u.s. sul F.U.A. 2004. Si rammenta che tale Ipotesi potrà essere sottoscritta in via definitiva solo dopo avere acquisito la certificazione sulla compatibilità economico finanziaria rilasciata, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera e), legge 488/99, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini previsti dall'art. 4, comma 3, del CCNL 12.6.2003.

Con tale intesa le parti danno completa attuazione all'art. 2 del CCNI sul FUA 2004 assicurando al personale della Agenzia Industrie Difesa, con apposito stanziamento, lo stesso importo teorico pro capite del Fondo Unico di Sede previsto dall'art. 14 del citato CCNI per il personale della Amministrazione della Difesa, pari ad € 1.820,41 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro (corrispondenti ad € 1.371,83 al netto degli stessi).

L'accordo disciplina altresì le modalità di corresponsione della indennità professionale prevista dal CCNL 12.6.2003 per i tecnici di radiologia medica (all. 9 al citato CCNI) e risolve, con interpretazione autentica, alcune incertezze sulla definizione di "Ente" per quanto riguarda la corresponsione della indennità di mobilità (all. 16 citato CCNI).

Con l'occasione, a seguito di alcune incertezze sorte in sede di distribuzione del Fondo Unico di Sede, si ritiene opportuno rammentare che detto Fondo deve essere utilizzato nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 32 CCNL 16.2.1999 e che, il richiamo contenuto nell'art. 14 del CCNI ad alcuni tipi di assenza non può inficiare le prerogative della contrattazione locale nella definizione dei criteri per la corresponsione del FUS.

Con comunicazione a parte verrà data notizia dell'avvenuta certificazione economico finanziaria e della sottoscrizione definitiva dell'Accordo.

La citata Ipotesi di Accordo è pubblicata sul sito internet di questa D.G.: [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it) (area documentazione).

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

# ACCORDO INTEGRATIVO del CCNI 26 novembre 2004 SULLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2004

## Art.1 (Fondo di Agenzia)

A seguito della sottoscrizione in data 20 luglio 2004 dell'Accordo sulla erogazione del Fondo Unico di Amministrazione alle Unità Produttive della Agenzia Industrie Difesa (AID), le parti hanno riscontrato che gli auspicati effetti perequativi tra il trattamento del personale della AID e quello della Difesa oggetto dell'art. 2 dell'Accordo sul FUA della Amministrazione della Difesa (A.D.) - tra i quali figura l'intento di non penalizzare nella distribuzione del Fondo Unico di Sede (FUS) il personale comunque in servizio presso le Unità Produttive rispetto al restante personale dell'Amministrazione -, non sono stati pienamente raggiunti a causa della maggiore incidenza delle posizioni super, di lavoro ed organizzative presso l'Agenzia, rispetto a quella che si registra allo stesso titolo presso la Difesa.


Al fine di assicurare, ai dipendenti comunque in servizio presso le citate Unità Produttive, la medesima quota teorica pro capite del Fondo Unico di Sede prevista per il personale della Difesa dal predetto Accordo del 2 luglio 2004, pari ad € 1.820,41 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondente ad € 1.371,83 al netto degli stessi, le parti stabiliscono di stralciare, dalle somme che confluiranno nel FUA a seguito della legge di assestamento, oltre alla somma pro quota spettante all'Agenzia, anche l'importo aggiuntivo di €. 200.216,00 da destinare all'aumento del Fondo di Agenzia previsto dall'art. 2, comma 1, citato Accordo 2 luglio 2004.

## Art.2 (Indennità di rischio radiologico ed indennità professionale)

Le Parti, in relazione all'indennità professionale derivante da rischio radiologico di cui all'allegato 9 dell'Accordo sul FUA 2004, tenuto conto che:

- alla luce dell'art.18 del CCNL comparto Ministeri 2002-2005 l'indennità di rischio radiologico è attribuita nelle misure e alle condizioni previste dalle normative in vigore e che, per i soli tecnici di radiologia assume la denominazione di indennità professionale;
- sulla base di consolidati orientamenti giurisprudenziali per i tecnici di radiologia tale indennità ha funzione preventiva anziché risarcitoria ed è insuscettibile di frazionamento in relazione all'effettiva presenza in servizio;

concordano di modificare e sostituire l'allegato 9 al citato Accordo con il documento che si allega.



Art. 3

(indennità di mobilità: interpretazione autentica)

Le Parti, a seguito di alcune incertezze interpretative sorte in merito alla applicazione delle clausole negoziali concernenti l'indennità di mobilità di cui al CCNI sul FUA 1999 sottoscritto il 5.10.1999 e successive modificazioni, da ultimo riportate nell'allegato 16 al CCNI sul FUA 2004, ritengono opportuno rammentare che la corresponsione dell'indennità di mobilità ha la finalità di sopperire all'effettivo disagio che il personale subisce in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali sia stato già definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, e concordano, pertanto, di precisare, in sede di interpretazione autentica, che:

- con il termine "Ente", qualora lo stesso sia "articolato in più sedi di servizio", si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

*Carlo Lucidi*  
.....

F.P. C.G.I.L. Difesa *Aldo Scudino* .....

C.I.S.L. F.P.S. Difesa *[Signature]* .....

U.I.L. P.A. Difesa *[Signature]* .....

CISAL INTESA *[Signature]* .....

F.L.P. *[Signature]* .....

CONF. SAL./UNSA SIAD *[Signature]* .....

Federazione R.d.B. Statali *[Signature]* .....

Roma, 17 DIC. 2004 .....

## ALLEGATO 9

**INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****• INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 103,29.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 25,82.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

**• INDENNITÀ PROFESSIONALE**

7. Per i tecnici di radiologia medica l'indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € 103,29.
8. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

**NOTA:** tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

